2. Informazioni utili sullo split payment (art. 17 ter DPR 633/72)



L'Iva delle fatture emesse dai fornitori nei confronti degli Enti pubblici non sarà più versata alle imprese ma direttamente all'Erario, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze. È quanto previsto dalla legge di Stabilità con lo Split payment P.A.

(art. 1, comma 629, lettera B, introducendo l'art. 17 ter al DPR 633/1972 in materia di Iva).

Il provvedimento riguarda il pagamento di tutte le fatture emesse con indicazione dell'iva per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle diverse Amministrazioni pubbliche – tra cui anche il nostro Istituto – con l'esclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

La scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto:

- tutte le fatture emesse dai fornitori entro il 31 dicembre 2014 saranno pagate per il loro totale (Imponibile + Iva) a favore del soggetto che ha emesso la fattura;
- tutte le fatture con Iva emesse dai fornitori con data a decorrere dal 1° gennaio 2015, con l'esclusione sopra citata, verranno saldate applicando la scissione del pagamento, ossia sarà trattenuta, all'atto del pagamento, la quota-parte dell'Iva che sarà versata direttamente all'erario in nome e per conto dei fornitori.

Al fine di consentire l'applicazione del sistema dello Split payment, nella fattura emessa, dovrà essere riportata la seguente indicazione: "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972".